

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 583 del 15/05/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**CONVENZIONE CON CENTRO MEDICO POLARIS PER ATTIVITÀ DI
SORVEGLIANZA FISICA DI RADIOPROTEZIONE DA EFFETTUARSI DA
PARTE DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLA S.C. DI FISICA SANITARIA
DELL'AZIENDA**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Atteso che:

- con nota pervenuta in data 07 febbraio 2019 prot. n. 5739, il Centro Medico Polaris di Cuveglio ha chiesto l'espletamento dell'attività di sorveglianza fisica di radioprotezione ai sensi del D.Lgs n. 230/1995 e s.m.i., D.Lgs. n. 187/2000 e Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018 da parte di personale della S.C. di Fisica Sanitaria;
- questa Azienda possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze e che le stesse potranno essere rese nel rispetto di quanto indicato nel CCNL 8 giugno 2000 dell'area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale;

Preso atto che sono state acquisite le disponibilità da parte dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo della Struttura Complessa di Fisica Sanitaria dell'Azienda a svolgere le prestazioni di che trattasi, al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze istituzionali dell'Azienda;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies del D.L.gs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 58, comma 6, del CC.CC.NN.LL. 8 giugno 2000 dell'area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale;

Precisato che l'attività in parola comporta un impegno complessivo preventivabile in 8 uscite in loco su base annua, con interventi da parte del personale dirigente in giorni e orari autorizzati dal Responsabile della S.C. di Fisica Sanitaria dell'Azienda in modo da non ostacolare gli obblighi di lavoro ordinario e straordinario dei dipendenti medesimi, riconoscendo all'Azienda un compenso come specificato nel testo di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che dette prestazioni:

- non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e devono essere rese compatibilmente con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- non sono in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN;
- costituiscono obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate ai sensi dell'art. 58, comma 6, C.C.N.L. del 08.06.2000 per l'Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;

Vista la proposta n. 562/2019 del Responsabile della S.C. Affari Generali e Istituzionali, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di accogliere l'istanza suindicata e, pertanto, di autorizzare il personale

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

dirigente con rapporto di lavoro esclusivo, assegnato alla Struttura Complessa di Fisica Sanitaria dell'Azienda designato dal relativo Responsabile, a svolgere l'attività in oggetto, a condizione che le prestazioni vengano effettuate al di fuori dell'orario di servizio ed i relativi introiti versati direttamente all'Azienda ed alle altre condizioni tutte contenute nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale a valere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 562/2019 del Responsabile della S.C. Affari Generali e Istituzionali:

1° - di stipulare con il Centro Medico Polaris di Cuveglio, ai sensi dell'art. 58, comma 6, del CCNL 8 giugno 2000 per l'Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale, convenzione per l'espletamento dell'attività di sorveglianza fisica di radioprotezione ai sensi del D.L.gs n. 230/1995 e s.m.i., del D.Lgs. n. 187/2000 e del Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018 a valere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020, da effettuarsi da parte del personale dirigente fisico dipendente di questa Azienda con rapporto di lavoro esclusivo, assegnato alla Struttura Complessa di Fisica Sanitaria dell'Azienda, designato dal relativo Responsabile fra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità, ed alle altre condizioni tutte contenute nello schema di convenzione che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva;

2° - di precisare, con riferimento a quanto previsto dal CCNL 8 giugno 2000 per l'Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale, che detta attività comporta un impegno complessivo preventivabile in 8 uscite in loco su base annua, con interventi da parte dei dirigenti della S.C. di Fisica Sanitaria dell'Azienda, in giorni e orari autorizzati dal relativo Responsabile in modo da non ostacolare gli obblighi di lavoro ordinario e straordinario dei dipendenti medesimi;

3° - di dare atto che l'attività di cui sopra costituisce obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate ai sensi dell'art. 58, comma 6, C.C.N.L. del 08.06.2000 per l'Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

4° - di precisare che alla fatturazione delle relative prestazioni ed alla riscossione dei conseguenti introiti provvederà direttamente l'Azienda, dietro presentazione da parte del personale dirigente designato, di note di accesso, debitamente vistate dal competente responsabile;

5° - di contabilizzare i proventi derivanti dall'attività oggetto di convenzione al conto 406520010 "Ricavi per attività di servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento art. 55 co 1 lett. d) c) e artt. 57-58 CCNL quantificati in Euro 9.480,00 per l'anno 2019 ed in Euro 6.960,00 per l'anno 2020;

6° - di dare atto che il personale dipendente di cui al punto 1° parteciperà ai proventi che all'Azienda verranno corrisposti dal Centro Medico Polaris nella misura del 60% contabilizzando i costi derivanti al conto 704140040 "Costi per servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" artt. 57 e 58 CCNL del Bilancio 2018 dando atto, inoltre, che nel rimanente 40% sono inclusi tra l'altro: l'IRAP nonché gli oneri contributivi a carico dell'ASST;

7° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1

(D. G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)

.....

CONVENZIONE CON CENTRO MEDICO POLARIS PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

FISICA DI RADIOPROTEZIONE DA EFFETTUARSI DA PARTE DEL PERSONALE

DIRIGENTE DELLA S.C. DI FISICA SANITARIA DELL'AZIENDA

PREMESSO CHE

Il Centro Medico Polaris, con sede in Cuveglio, ha manifestato la necessità di usufruire dell'attività di sorveglianza fisica di radioprotezione, da parte di personale esperto qualificato, per gli adempimenti di legge.

L'ASST della Valle Olona possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze e che le stesse saranno rese ai sensi dell'art. 58, comma 6, del CCNL 8.6.2000 dell'area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale.

L'anno duemiladiciannove, addì _____ del mese di _____ in Busto Arsizio,

T R A

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona – codice fiscale e P.IVA 03510190121 – di seguito più brevemente denominata "ASST Valle Olona", qui rappresentata dalla Dott.ssa Anna Maria Marazzi, C.F. MRZNM59A41I441Y, Responsabile S.C. Affari Generali e Istituzionali, nata a Saronno, l'01/01/1959, domiciliata in Busto Arsizio, Via Arnaldo da Brescia, n. 1

E

Il Centro Medico Polaris, con sede in Cuveglio, Via Battaglia di San Martino, 50/b, di seguito denominato "Centro Medico", rappresentata ai fini del presente atto dall'Amministratore Delegato, Dott. Vito Boldrini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1°

L'ASST della Valle Olona autorizza il proprio personale dirigente con rapporto di lavoro esclusivo assegnato alla struttura complessa di Fisica Sanitaria dell'Azienda, designato dal Responsabile della S.C. medesima fra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità, ad effettuare prestazioni per gli adempimenti di legge di competenza (D.Lgs. 230/95 e s.m.i., D.Lgs. 187/2000, D.M. del 10.8.2018) relativi a Tomografo a Risonanza Magnetica Esaote S-SCAN eXP, Tavolo radiologico Shimadzu RAD Speed FIT con teleradiografo e Mammografo Hologic Dimensions con tomosintesi 3D, non risultando le stesse in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 2°

Le prestazioni di cui sopra non aventi natura prevalente né continuativa da parte dei professionisti sopra indicati, sono regolate dal disposto del CCNL 8 giugno 2000 ed effettuate per finalità di interesse pubblico nonché in nome e per conto e sotto la responsabilità dell'Azienda di appartenenza. Le stesse prestazioni si svolgeranno al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze istituzionali dell'ASST della Valle Olona e con le norme contrattuali in materia di riposo, in ore e giorni autorizzati dal responsabile della S.C. di Fisica Sanitaria dell'azienda. Tale attività non dovrà ostacolare gli obblighi di lavoro ordinario e straordinario dei dipendenti. A tal fine lo specialista sarà tenuto a presentare apposita modulistica con indicato il dettaglio dei giorni e ore degli accessi presso il Centro Medico.

Art. 3°

L'espletamento di detta consulenza comporterà un impegno complessivo preventivabile in massimo n. 8 uscite in loco su base annua e attività di carattere documentale gestite presso il domicilio dei professionisti coinvolti. Ogni intervento aggiuntivo che si rendesse necessario comporterà un costo aggiuntivo in funzione delle ore impiegate.

Art. 4°

Il compenso è stabilito in euro 9.480,00 per l'anno 2019, euro 6.960,00 per l'anno 2020 per la prestazione di base; interventi aggiuntivi oltre gli 8 previsti verranno conteggiati a ore, con un costo di euro 120,00/ora.

Detto compenso sarà corrisposto dal Centro Medico all'Azienda dietro presentazione da parte del personale fisico interessato di nota di accesso, debitamente vistata dal competente Responsabile, e di corrispondente fatturazione da parte dell'ASST della Valle Olona. Il Centro Medico provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro il termine di trenta giorni.

Art. 5°

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020. La stessa potrà essere disdettata da ciascuna delle due parti anche anticipatamente rispetto alla data di scadenza mediante preavviso di un mese da comunicarsi con raccomandata A.R.. L'ASST si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anticipatamente senza preavviso e senza oneri, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili.

Art. 6°

Il Centro Medico dichiara di conoscere il contenuto del Codice di Comportamento dell'ASST di cui ha preso visione sul sito aziendale e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento dell'incarico, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute.

La violazione del Codice di Comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Il Centro Medico dichiara, altresì, di conoscere il contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ASST di cui ha preso visione sul sito aziendale.

Art. 7°

Con la stipula della convenzione le parti si impegnano a trattare i dati personali e sensibili in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Reg. U.E. n. 679/2016. L'Informativa (TAB04POL02) è consultabile sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla sezione Privacy. Gli operatori, nominati incaricati, potranno accedere e trattare solo i dati

sensibili strettamente necessari all'espletamento dell'attività oggetto di convenzione nel rispetto dei compiti e principi di cui all'"Allegato Beta"(MOD02POL02).

Art. 8°

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del presente contratto si cercherà la risoluzione in via amichevole. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, si procederà secondo le norme vigenti. Per ogni eventuale necessità è competente il Foro di Busto Arsizio.

Art. 9°

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è soggetta a imposto di bollo a carico del Centro Medico.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASST VALLE OLONA
IL RESPONSABILE
S.C. Affari Generali e Istituzionali
(Dott.ssa Anna Maria Marazzi)

CENTRO MEDICO POLARIS
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(Dott. Vito Boldrini)